

DETERMINAZIONE N. 33
NS

Oggetto: Indizione Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati dal quale attingere ai fini dell'affidamento di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale nell'interesse della LILT

L'anno duemiladiciannove, il giorno 16 del mese di luglio

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- per espletare le attività strettamente connesse alla difesa, patrocinio e rappresentanza in controversie giudiziali e stragiudiziali, nonché in attività di consulenza relativamente a questioni di particolare rilevanza e/o complessità, questa LILT necessita di specifiche professionalità legali;
- nell'ambito dell'assetto organizzativo di questo Ente non sono presenti figure professionali che possano espletare tali attività, salvo quanto previsto dall'art.82 C.P.C. che recita "Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100" e quanto previsto dall'art. 417 bis C.P.C. il quale, al comma I, recita "Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti";
- a fronte della necessità di espletare singole attività di patrocinio legale nell'interesse della LILT che non possono essere espletate con le professionalità a disposizione della stessa, la LILT deve procedere all'individuazione di un professionista esterno di comprovata esperienza e competenza professionale, cui affidare il relativo incarico, valorizzando il carattere essenzialmente fiduciario (intuitus personae) che connota il contratto di prestazione d'opera intellettuale (art 2229 e ss. cod. civ.);

VISTO lo Statuto dell'Ente ed, in particolare, l'art. 12 in base al quale il Direttore Generale è preposto alla direzione amministrativa e contabile della LILT;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 agosto 2001, n. 384, recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20/3/1975 n.70";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

CONSIDERATO che

- da una compiuta analisi delle caratteristiche e del contenuto delle attività indicate in premessa risulta che le stesse sono riconducibili ai servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici;
- tale articolo del sopra indicato Codice, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi", prevede che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni dei servizi in esso elencati;
- tuttavia, l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del medesimo Codice deve avvenire, comunque, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, rubricato "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi", sulla base dei principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

CONSIDERATO , altresì, che

- alla luce delle richiamate Linee Guida n. 12 dell'A.N.AC. rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dalla LILT mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo,

infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa.

- sempre in base alle predette Linee Guida n.12, affinché la costituzione di un elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse da parte degli avvocati per essere inseriti nell'elenco;

RITENUTO opportuno – in considerazione di quanto sopra argomentato - attivare una procedura per la formazione di un Elenco di Avvocati dal quale attingere ai fini dell'affidamento a professionisti esterni di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale nell'interesse della LILT nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del decreto legislativo 50/2016 s.m.i. e in base alle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida n.12 adottate dall'A.N.AC.,

RILEVATO che è stato predisposto lo schema del citato Avviso Pubblico, come da documentazione allegata;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati dal quale attingere ai fini dell'affidamento di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale nell'interesse della LILT (Allegato A) ed il modello di domanda (allegato B), facenti parte integrante della presente determinazione;
2. di indire l'Avviso Pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati dal quale attingere ai fini dell'affidamento di singoli incarichi di patrocinio/consulenza legale nell'interesse dell'Ente, secondo lo schema di cui al punto che precede;
3. di pubblicare il predetto Avviso Pubblico sul sito web istituzionale dell'Ente.

Visto per la regolarità contabile



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Roberto Noto)

